(10)

SEZIONE PER I COMANDANTI E I DIRETTORI DI MACCHINA IMBARCATI SUI MEZZI NAVALI SPECIALI

L'anno 2024, addì 11 del mese di luglio in Roma

CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)

e

La Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT-CGIL)

la Federazione Italiana Trasporti (FIT-CISL)

l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI)

l'Unione Sindacale Nazionale Capitani di Lungo Corso al Comando (USCLAC)

l'Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina (U.N.C.Di.M.)

hanno stipulato la presente Sezione per i Comandanti e i Direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali.

PREMESSA

Premesso che il Comandante ricopre il ruolo individuato dal Codice della navigazione che comporta un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, le parti convengono che debba essergli riconosciuto un trattamento contrattuale adeguato alla rilevanza delle sue funzioni e responsabilità e stipulano la presente Sezione.
Con la presente Sezione le parti hanno inteso regolare il contratto di arruolamento dei Comandanti imbarcati a bordo dei predetti mezzi navali speciali, fermo restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice della navigazione e suo Regolamento.

Premesso che restano ferme le attribuzioni del Comandante previste dal Codice della navigazione, che il Direttore di macchina è soggetto alla sua autorità ed è a lui gerarchicamente subordinato, ma nell'intento di riconoscere al Direttore di Macchina un trattamento economico e normativo che tenga conto della posizione di rilievo occupata a bordo dei mezzi navali speciali e delle rilevanti funzioni tecniche che è chiamato a svolgere, pur non assumendo la responsabilità della spedizione, nonché delle elevate conoscenze professionali richieste, le parti stipulano la presente Sezione.
Con la presente Sezione le parti hanno inteso regolare il contratto di arruolamento dei Direttori di macchina imbarcati a bordo dei predetti mezzi navali speciali, fermo restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice della navigazione e suo Regolamento.

DEFINIZIONI

A. Il termine “Armatore”, usato nel testo della presente Sezione, identifica le Aziende di navigazione ed in generale qualsiasi Impresa che arma Mezzi Navali Speciali.
B. Il termine “Comandante”, usato nel testo della presente Sezione, definisce e qualifica, ai sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, il capo della comunità viaggiante, il capo della spedizione e capo responsabile della polizia di bordo.
C. Il termine “Direttore di Macchina”, usato nel testo della presente Sezione, definisce e qualifica, ai sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, colui che assume la direzione della sezione macchina della nave.
D. Con il termine “Mezzi navali speciali”
E. s'intende individuare:
a) Mezzi navali che operano nel mercato offshore per la posa di condotte, la costruzione e l’installazione di piattaforme, la perforazione dei sistemi di produzione sottomarina e attività connesse;
b) navi e pontoni posatubi;
c) pontoni e/o piattaforme di sollevamento;
d) navi e piattaforme di perforazione, esplorazione e/o produzione;

I suddetti mezzi navali speciali nel testo dell'accordo possono essere identificati anche come “Cantieri”.

PARTE PRIMA
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 1
Tipi di Contratto di arruolamento

1 - In osservanza all'art. 325 del Codice della Navigazione, il contratto di arruolamento può essere stipulato:
a) a tempo determinato;
b) a tempo indeterminato.

2 - Il Contratto di arruolamento, da stipularsi avanti l'Autorità marittima competente, è redatto ai sensi dell'art. 332 del Codice della navigazione in conformità ai modelli emessi dall'Autorità competente.

3 - Il periodo d''imbarco si intende composto da cicli di lavoro/licenza in relazione alla turnistica in essere.

Art. 2
Contratto di arruolamento a tempo determinato

1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il Comandante o Direttore di macchina viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l'indicazione del termine di durata.

2 - Ai sensi dell'art. 326 comma 2 del Codice della Navigazione, il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 9 (nove) mesi prorogabile da parte del datore di lavoro, d'intesa con il lavoratore, per esigenze dell'azienda, fino a 30 (trenta) giorni. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.

3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al momento dell'imbarco e si estingue alla data della sua scadenza naturale.

4 - Il Comandante o Direttore di macchina, alla scadenza naturale del contratto, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.

Art. 3
Contratto di arruolamento a tempo indeterminato

1 - Ai sensi dell'art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell'Armatore, per lavorare alle sue dipendenze.

2 - Se il marittimo sottoscrive una nuova convenzione di arruolamento con un altro armatore anche durante il periodo di fruizione di ferie e riposi compensativi, oppure si ripristina l'efficacia di precedente contratto di lavoro nautico sospeso, il contratto di arruolamento sottoscritto con il precedente armatore deve intendersi risolto rispettivamente alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di arruolamento o alla data di ripristino del precedente contratto.

Art. 4
Orario di lavoro

1 - Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di orario minimo di riposo e in conformità con la Maritime Labour Convention 2006, il Comandante o Direttore di Macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il compenso per lavoro straordinario e il disagio derivante da una eventuale prolungata prestazione è comunque già compensato dal trattamento economico globale complessivo stabilito nella presente Sezione.

1) Orario di lavoro in navigazione di trasferimento

Il Comandante o Direttore di macchina sarà escluso dal servizio di guardia qualora siano imbarcati 3 Ufficiali di coperta/macchina, muniti della prescritta abilitazione professionale.
Qualora, per cause di forza maggiore, mancasse uno degli Ufficiali in comando di guardia prescritti dalla tabella minima di sicurezza e conseguentemente il Comandante o Direttore di macchina dovesse disimpegnare in sua sostituzione il servizio di guardia in navigazione, secondo le risultanze del giornale nautico, avrà diritto, oltre al proprio normale trattamento economico, al *minimo contrattuale* dell'Ufficiale mancante *maggiorato del 7% (sette per cento).*

2) Orario di lavoro in attività operativa

Il Comandante o Direttore di macchina dovrà collaborare con il Responsabile del cantiere, al fine di un regolare svolgimento dello stesso.

Nota
Qualora, per esigenze delle attività di cantiere, venisse richiesta al Comandante o Direttore di macchina, per un prolungato periodo di tempo, una particolare maggiore attività, anche in relazione alla mancanza di un componente del normale organico di Stato Maggiore, verranno presi accordi diretti tra l'Armatore e il Comandante o Direttore di macchina per ovviare a tale situazione. Al Comandante o Direttore di macchina del mezzo navale speciale, ove la tabella minima di sicurezza preveda un solo Ufficiale, che dovesse disimpegnare il servizio di guardia, verrà corrisposta una maggiorazione del 7% (minimo contrattuale + anzianità sociale) per i giorni di effettiva presenza a bordo. Detta maggiorazione, per il modo con il quale ne è stato calcolato l'ammontare, non costituisce coefficiente della retribuzione ad alcun effetto.

Art. 5
Periodo di prova

1 - In occasione del primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo determinato il Comandante o Direttore di macchina dovrà effettuare un periodo di prova non superiore a 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare dalla data del primo imbarco su un mezzo navale speciale di un determinato Armatore. Il patto di prova è stipulato per iscritto fra Armatore e lavoratore marittimo. L'armatore si impegna, per quanto possibile, a impiegare in maniera omogenea, il Comandante o Direttore di macchina, in tutte le tipologie di mezzi garantendo le stesse opportunità ai Comandanti o Direttori di macchina impiegati.

2 - Quando una della società armatoriali appartenenti allo stesso Gruppo, riassuma in servizio un Comandante o Direttore di macchina che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti imbarchi a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, lo stesso non sarà nuovamente applicato. Tale previsione esclude tutti i casi in cui l'assunzione riguardi un ex dipendente.

3 - Entro il periodo di prova l'Armatore può risolvere il contratto di arruolamento in qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto dall'art. 10, comma 1, comma 1, lett. e) della presente Sezione.

4 - Il contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal Comandante o Direttore di macchina con l'osservanza delle norme e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso, nonché a quanto previsto in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà del Comandante o Direttore di macchina.

5 - Se il contratto di arruolamento è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da quello ove il contratto stesso è stato stipulato, si applicheranno le disposizioni della presente Sezione in materia di rimpatrio.

6 - L'Armatore è tenuto a comunicare al Comandante o Direttore di macchina il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.

7 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.

Art. 6
Incarico temporaneo a terra/comandata

1 - Qualora il personale venga destinato sui mezzi navali speciali, ove non sia previsto effettuare l'imbarco secondo quanto prescrive il codice della navigazione, o qualora il personale venga destinato a terra per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali, il trattamento gestionale ed amministrativo è riconducibile alle normative previste per il personale marittimo imbarcato.

2 - Qualora l'attività non preveda cicli lavoro/licenza, per il personale destinato temporaneamente a terra presso sedi o per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali, ai soli fini retributivi, il trattamento economico sarà il seguente:

a) percepirà lo stipendio mensile, di cui all'art. 38 della presente Sezione, ed una indennità pari al 37% del minimo contrattuale di cui all'art. 39 della presente Sezione;
b) maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 41, la gratifica pasquale di cui all'art. 42, nonché le ferie di cui all'art. 55 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti alla presente Sezione.
   Se, per esigenze di servizio, il Comandante o Direttore di macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni detto giorno una giornata di riposo compensativo di cui all'art. 52 della presente Sezione.

Art. 7
Missioni e viaggi di servizio – Ingaggio

1 - L'Armatore è tenuto a rimborsare al Comandante o Direttore di macchina le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, sostenute in missione o per viaggi comunque effettuati per cause di servizio sia in Italia che all'estero, all'imbarco dal luogo di ingaggio a bordo e, allo sbarco, da bordo al luogo di residenza, nonché ogni altra spesa sostenuta per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

2 - Durante tale periodo, il Comandante o Direttore di macchina: a) percepirà la retribuzione mensile, di cui all'art. 38 della presente Sezione, ed una indennità pari al *37%* del minimo

contrattuale, di cui all'art. 39 della presente Sezione; b) maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 41, la gratifica pasquale di cui all'art. 42, nonché le ferie di cui all'art. 55 e l'anzianità di servizio agli effetti previste dalla presente Sezione. Se, per esigenze di servizio, il Comandante o Direttore di macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione una giornata di riposo compensativo di cui all'art. 52 della presente Sezione.

3 - Al Comandante o Direttore di macchina spetta la prima classe per il viaggio per mare, la prima classe con eventuale supplemento-rapido ovvero vagone-letto per il viaggio in ferrovia, la classe turistica per il viaggio in aereo.

4 - Nel caso in cui l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio, il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno ad imbarcarsi, al minimo contrattuale mensile, di cui all'art. 39 della presente Sezione, ed il relativo periodo sarà considerato ai fini dell'indennità di anzianità.

PARTE SECONDA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

Art. 8
Risoluzione di diritto del Contratto di arruolamento

1 - Qualunque sia il tipo di Contratto di arruolamento, esso si risolve di diritto a norma dell'art. 343 del Codice della navigazione.

2 - La risoluzione del Contratto di arruolamento ai sensi del presente articolo non pregiudica i diritti del Comandante o Direttore di macchina a percepire il trattamento di fine rapporto e preavviso nelle misure previste nella presente Sezione, salvo, per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, qualora la risoluzione avvenga per fatto imputabile al Comandante o Direttore di macchina.

Art. 9
Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo determinato

1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di legge.

2 - Il Comandante o Direttore di macchina può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il Comandante o Direttore di macchina sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.

3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:

a) per colpa del Comandante o Direttore di macchina;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; ricorrendone i requisiti, l'armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina l'eventuale trattamento economico di cui all'art. 359, ultimo comma del Codice della Navigazione.

4 - Le spese di rimpatrio saranno a carico dell'Armatore fino alla residenza del marittimo. Nelle spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei limiti di peso consentiti dal vettore aereo.

Art. 10
Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato

1 - Il Contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto:

a) avvicendamento;
b) per volontà dell'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;

c) per volontà del Comandante o Direttore di macchina;
d) per forza maggiore o altre cause;
e) per colpa del Comandante o Direttore di macchina.

a) Avvicendamento

1. Il Comandante o Direttore di macchina, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".

2. Il contratto di arruolamento si estingue al compimento del periodo contrattuale di imbarco e al Comandante o Direttore di macchina sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate nella presente Sezione.
   Qualora il Comandante o Direttore di macchina non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo/licenza ed una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.

3. Le spese di rimpatrio saranno a carico dell'Armatore fino alla residenza del Comandante o Direttore di macchina. Nelle spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei limiti di peso consentiti dal vettore aereo.

b) Risoluzione per volontà dell'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo

1) Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dall'armatore in qualunque tempo e luogo, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio. Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 30 giorni di preavviso nel caso di anzianità di servizio inferiore ad un anno presso lo stesso armatore o 45 giorni nel caso di anzianità di servizio superiore ad un anno presso lo stesso armatore, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio.

c) *Risoluzione per volontà del Comandante o Direttore di macchina*

1) Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del Comandante o Direttore di macchina, quest'ultimo è tenuto a rispettare il termine di 15 giorni di preavviso ed a sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi anticipate.
   I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco, o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il Comandante o Direttore di macchina sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.

d) Risoluzione per forza maggiore o altre cause

1) Quando la risoluzione del Contratto a tempo indeterminato avvenga in conseguenza di uno dei casi sottoindicati, al Comandante o Direttore di macchina od agli aventi diritto spetterà, in aggiunta alle competenze maturate sino alla data dello sbarco, un'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari alla metà di quella prevista al paragrafo b) del presente articolo:
   - interdizione dal commercio;
   - disarmo per qualsiasi causa.
   - Alienazione del mezzo navale.

2) Il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione. Qualora l'armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso di bandiera, di arresto della nave il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.

e) Risoluzione per colpa del Comandante o Direttore di macchina

1) La risoluzione del Contratto di arruolamento per colpa dei Comandante o Direttore di macchina non è soggetta all'osservanza di alcun termine di preavviso.

2) Al Comandante o Direttore di macchina saranno liquidate le competenze maturate sino al giorno dello sbarco.

3) Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del Comandante o Direttore di macchina. e, ove ne ricorrano gli estremi di diritto, egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'Armatore.

Art. 11
Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi

1 - Quando un Comandante o un Direttore di macchina è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini "pirateria" e "rapina armata contro le navi" sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come emendata).

Art. 12
Preavviso

1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento da parte dell'armatore è stabilito in 30 giorni nel caso di anzianità di servizio inferiore ad un anno presso società armatoriali appartenenti allo stesso Gruppo e 45 giorni nel caso di anzianità di servizio superiore ad un anno presso società armatoriali appartenenti allo stesso Gruppo.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.

2 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento da parte del Comandante o Direttore di macchina è stabilito in 15 giorni.

3 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13ª e 14ª mensilità.

Art. 13
Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato per i Comandanti o Direttori di macchina in periodo di prova

1 - Durante il periodo di prova, ai fini dell'ammissione al regime continuativo del rapporto di lavoro prevista dalla successiva Parte Terza, il Contratto di arruolamento può essere risolto dall'Armatore in qualsiasi porto, corrispondendo al Comandante o Direttore di macchina le competenze spettanti fino alla data di sbarco ed il Tfr con un minimo pari all'ammontare di 30/30 (trenta trentesimi) di retribuzione annua utile, calcolato secondo le modalità indicate al successivo art. 15.

2 - Il Contratto di arruolamento, durante il periodo di prova, può essere risolto anche dal Comandante o Direttore di macchina, con un preavviso scritto di 15 giorni e con diritto alle competenze spettantigli sino alla data dello sbarco.
Il preavviso può essere dato a mezzo raccomandata, PEC o *brevi manu* anche in navigazione. L'Armatore ha la facoltà di trattenere tante giornate di indennità sostitutiva del preavviso per ogni eventuale giorno di preavviso non rispettato**.**

3 - Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 7 della presente Sezione.

Art. 14
Risoluzione per grave motivo personale

1 - In caso di grave motivo personale, da documentare entro 15 giorni dallo sbarco, il Comandante o Direttore di macchina potrà chiedere la sostituzione in qualsiasi porto sia in Italia che all'estero ad eccezione dei porti dove l'Autorità non permette movimenti di personale.

2 - Per "grave motivo personale" s'intende:

a) morte di padre, madre, coniuge, convivente risultante da documentazione anagrafica o figli;
b) grave malattia con imminente pericolo di vita per le persone di cui alla lettera a) del paragrafo 2) del presente articolo;
c) casi di particolare gravità da sottoporre all'approvazione dell'Armatore.

3 - L'Armatore dovrà provvedere alla sostituzione del Comandante o Direttore macchina con la massima sollecitudine.

4 - Allo sbarco saranno liquidate al Comandante o Direttore di macchina le competenze spettantigli.

5 - Le spese di rimpatrio, di cui alla lettera a) del paragrafo 2) del presente articolo, saranno a carico dell'Armatore.

Art. 15
Trattamento di fine rapporto

1 - Alla cessazione del contratto di arruolamento per qualsiasi causa, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina od agli aventi diritto il Tfr da calcolarsi in base a quanto disposto dalla legge 29.5.1982 n. 297 ed in particolare dal 2° comma dell'art. 4 della citata legge; si conferma che la retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr è costituita esclusivamente dai seguenti elementi retributivi:

- minimo contrattuale mensile (art. 39 della presente Sezione);
- aumenti per anzianità aziendale (art. 21 della presente Sezione);

- rateo della gratifica pasquale (art. 42 della presente Sezione);
- rateo della gratifica natalizia (art. 41 della presente Sezione);
- valore convenzionale della panatica (art. 47 della presente Sezione).

2 - Ogni altro elemento retributivo ivi non menzionato deve ritenersi escluso dalla base di calcolo del Tfr.
All'atto della cessazione del contratto di arruolamento, a far data dall'1.1.1990, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina il Tfr calcolato in 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione annua utile a tale fine.

Art. 16
Naufragio

1 - Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, si applicano le norme di legge in vigore.

2 - Il naufragio non costituisce di per sé giustificato motivo di automatica cancellazione dalla Continuità del rapporto di lavoro del Comandante o Direttore di macchina interessato.

3 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio al Comandante o Direttore di macchina è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso ed una indennità di disoccupazione specifica per il naufragio pari a due mesi dello stipendio percepito a bordo in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention 2006.

Art. 17
Contributi sindacali

1 - Il Comandante o Direttore di macchina potrà far pervenire all'Armatore tramite la propria organizzazione sindacale una lettera di autorizzazione a trattenere dalle proprie competenze mensili le quote del contributo sindacale associativo.

2 - L'Armatore, nel trasferire i contributi all'organizzazione sindacale, darà l'elenco nominativo dei versamenti, con l'indicazione del periodo a cui i contributi si riferiscono.

3 - Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell'1% del minimo contrattuale.

Art. 18
Accordi aziendali

1 - Eventuali deroghe alla presente Sezione potranno essere esaminate in sede di accordi aziendali con le organizzazioni sindacali stipulanti la presente Sezione, in relazione a particolari esigenze che le rendessero necessarie. In nessun caso, tali accordi potranno determinare oneri aggiuntivi al Contratto stesso.

PARTE TERZA
NORME SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 19
Applicabilità delle norme sulla Continuità del rapporto di lavoro (Crl)

1 - L'Armatore deve applicare le norme sulla Crl ad un numero di Comandanti e Direttori di macchina che sia sufficiente a coprire il normale avvicendamento degli stessi.

2 - L'applicazione della normativa sulla Crl è, comunque, soggetta al superamento del periodo di prova di cui al successivo art. 20 e sarà comunicata per iscritto ai Comandanti o Direttori di macchina interessati.

Art. 20
Periodo di prova ai fini dell'ammissione alla Continuità del rapporto di lavoro (Crl)

1 - Ai Comandanti o Direttori di macchina potrà venire fissato un periodo di prova ai fini della ammissione alla Crl che, in ogni caso, non dovrà superare i 6 mesi di effettiva presenza a bordo delle unità dell'Armatore e dovrà risultare da atto scritto contestuale alla stipulazione del Contratto di arruolamento.

2 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di servizio.

3 - Quando l'Armatore riassume in servizio un Comandante o Direttore di macchina che sia già stato in Crl, la prova non sarà ripetuta, a meno che non siano trascorsi 3 anni dall'ultimo sbarco del Comandante o Direttore di macchina da una unità dello stesso Armatore e purché l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del Comandante o Direttore di macchina.

4 - L'Armatore è tenuto a comunicare per iscritto al Comandante o Direttore di macchina il risultato della prova entro la scadenza del termine stabilito al paragrafo 1) del presente articolo. In difetto di questa comunicazione, la prova s'intenderà superata ed al Comandante o Direttore di macchina verranno applicate le norme sulla Crl.

5 - Il Comandante o Direttore di macchina di nuova nomina, già 1° Ufficiale in Crl presso lo stesso Armatore, che non abbia superato il periodo di prova, verrà reimmesso nel grado di bordo precedente.

Art. 21
Aumenti per anzianità aziendale nella qualifica

1 - A partire dall'inizio del secondo anno di anzianità aziendale nella qualifica dopo l'ammissione in CRL e successivamente al compimento di ciascun biennio di anzianità e con effetto dal 1° giorno del mese successivo, al Comandante o Direttore di macchina verrà corrisposto un aumento (secondo quanto indicato nell'allegato 2), fino ad un massimo di otto bienni.

2 - L'anzianità aziendale nella qualifica è computata in modo continuativo.

3 - Ai Comandante o Direttore di macchina non ancora ammessi in Crl verrà computata, per la determinazione dei bienni di anzianità maturati, l'anzianità nella qualifica relativa agli imbarchi a tempo indeterminato sui mezzi navali speciali dell'Armatore.

4 - Il periodo di prova, di cui all'art. 20 della presente Sezione, sarà considerato ai fini della determinazione degli aumenti per anzianità.

Art. 22
Periodo di riposo in Continuità di rapporto di lavoro (Crl)

1 - Il periodo di riposo a terra corrisponde a tante giornate quanti sono i riposi compensativi maturati durante l'imbarco, ovvero, domeniche, festività infrasettimanali, sabati e ferie. Viene usufruito per altrettanti giorni di calendario con esclusione delle domeniche e festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.
Durante il periodo di riposo a terra, al Comandante o Direttore di macchina viene corrisposta la retribuzione su base mensile così composta:

- minimo contrattuale (art. 39 della presente Sezione);
- scatti di anzianità (art. 21 della presente Sezione);
- valore convenzionale della panatica (art. 47 della presente Sezione);

Il Comandante o Direttore di macchina, dopo aver usufruito delle ferie maturate e non fruite durante il periodo di imbarco e dell'80% dei riposi compensativi maturati e non fruiti durante il periodo d'imbarco relativi a sabati, domeniche e festività, sarà considerato disponibile all'imbarco o ad eventuale incarico a terra con obbligo di accettazione, se chiamato.
L'eventuale rimanenza del periodo di riposo potrà essere fruita nei periodi di riposo successivi.

2 - Dalla data di rientro al proprio domicilio, il Comandante o Direttore di macchina in Crl sbarcato per grave motivo personale usufruirà del periodo di riposo maturato e non fruito. Trascorso tale periodo, dovrà, se non ancora disponibile all'imbarco, chiedere il periodo di aspettativa, di cui all'art. 23 della presente Sezione.

3 - Il Comandante o Direttore di macchina, che, avendo usufruito del periodo di riposo di cui al comma 1) del presente articolo, non fosse chiamato per l'imbarco o per un eventuale incarico temporaneo a terra, sarà considerato in disponibilità retribuita e percepirà per ogni giorno in tale posizione 1/40 (un quarantesimo) del minimo contrattuale mensile di cui all'art. 39.

4 - I periodi di malattia o infortunio retribuiti dall'Ente competente saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti del Tfr.

Art. 23
Aspettativa

1 - Al Comandante o Direttore di macchina in Crl che ne faccia richiesta potrà essere concesso, per giustificati motivi riconosciuti dall'Armatore, un periodo di aspettativa fino a 6 mesi, rinnovabili una sola volta, non consecutivi.
Durante tale periodo non è dovuto alcun trattamento economico e vengono sospesi il Tfr, di cui all'art. 15 della presente Sezione, e la contribuzione previdenziale.

Art. 24
Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale

1 - Il Comandante o Direttore di macchina indisponibile all'imbarco per grave motivo personale, da documentare entro 15 giorni, dovrà chiedere un periodo di aspettativa di cui all'art. 23 della presente Sezione.

2 - Per "grave motivo personale" si intende quanto stabilito al comma 2) dell'art. 14 della presente Sezione.

3 - L'indisponibilità dovrà essere comunicata per via telematica all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata per l'imbarco.

Art. 25
Indisponibilità all'imbarco per malattia o infortunio durante il periodo di riposo

1 - Il Comandante o Direttore di macchina che, durante il periodo di riposo e l'eventuale periodo a disposizione senza incarico, sia dichiarato inabile per malattia o infortunio dall'Ente competente o, in mancanza, da un Ufficiale sanitario, deve comunicare immediatamente all'Armatore, per via telematica seguite da certificato medico, la sua indisponibilità. Alla guarigione, il Comandante o Direttore di macchina comunicherà immediatamente all'Armatore per via telematica seguito da certificato medico la sua disponibilità.

2 - I periodi di malattia o infortunio indennizzati saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 26
Sbarco per malattia o infortunio

1 - Lo sbarco per malattia o infortunio non risolve la Continuità del rapporto di lavoro.

2 - Alla guarigione, il Comandante o Direttore di macchina comunicherà all'Armatore, immediatamente a mezzo per via telematica seguito da certificato medico, la sua disponibilità ed avrà diritto al periodo di riposo previsto dall'art. 22 della presente Sezione.

Nota
In caso di infortunio o grave malattia all'estero che impedisca il rimpatrio in tempi brevi, l'Armatore curerà che un familiare raggiunga l'ammalato, provvedendo a spese di viaggio, vitto ed alloggio per tutta la durata della degenza.

Art. 27
Risoluzione del Contratto di arruolamento in Continuità di rapporto di lavoro (Crl)

1 - La risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato non costituisce di per sé motivo di automatica cancellazione dal regime di Crl.

Art. 28
Cause di cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl)

1 - La cancellazione dal regime di Crl può avvenire per:
a) volontà dall'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
b) dimissioni;
c) raggiunti limiti di età pensionabile;
d) riduzione o chiusura delle attività dei Cantieri o per riduzione della Flotta o per disarmo superiore a 3 mesi o per la liquidazione della Società;
e) inibizione temporanea all'esercizio professionale non inferiore a 6 mesi;
f) dichiarazione definitiva di invalidità o inidoneità;
g) morte;
h) grave inadempienza;
i) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
l) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dall'assicurazione fondamentale e complementare dell'Istituto competente) anche se dovuti a più eventi morbosi.

2 - La risoluzione del rapporto di lavoro deve essere notificata per iscritto e motivata, dalla parte recedente alla controparte, rispettando gli eventuali termini di preavviso di cui ai successivi artt. 29 – 30 – 32.

Art. 29
Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per volontà della Società

1 - La cancellazione dal regime di Crl per volontà dell'Armatore è subordinata all'osservazione dei termini di preavviso sottoindicati:

Anzianità di servizio in Crl		*Preavviso*
Fino ad	1 anno	45 giorni
Da oltre	1 a 5 anni	70 giorni
Da oltre	5 a 10 anni	100 giorni
Oltre	10 anni	150 giorni

2 - Il preavviso deve essere notificato per iscritto.

3 - È sempre facoltà dell'Armatore sostituire, in tutto o in parte, il preavviso con la corresponsione di una indennità pari ad 1/30 (un trentesimo) di:

- stipendio (art. 38 della presente Sezione);
- rateo della gratifica natalizia (art. 41 della presente Sezione);
- rateo della gratifica pasquale (art. 42 della presente Sezione);
- valore convenzionale della panatica (art. 47 della presente Sezione);
- per ogni giorno di preavviso non osservato.

4 - Il periodo di preavviso è conteggiato agli effetti del computo dell'anzianità di servizio anche se il Comandante o Direttore di macchina viene esonerato dal servizio per il periodo stesso.

5 - Ove il Collegio di conciliazione riconosca che il licenziamento è ingiustificato, il Comandante o Direttore di macchina ha diritto alla indennità supplementare stabilita all'art. 34 ultimo comma della presente Sezione.

6 - Il rientro del Comandante o Direttore di macchina al luogo di residenza viene effettuato a spese dell'Armatore con le modalità previste all'art. 7 della presente Sezione.

Art. 30
Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per dimissioni

1 - Fermo restando l'osservanza degli obblighi derivanti dal contratto di arruolamento, le dimissioni devono essere presentate per iscritto, anche in navigazione, con un preavviso di 45 giorni, in osservanza delle disposizioni di legge e circolari in materia.

2 - Al Comandante o Direttore di macchina dimissionario, che non rispetti i termini di preavviso sopraindicati, saranno trattenute altrettante giornate di indennità sostitutiva, salvo il caso in cui egli sia tenuto in disponibilità retribuita per un periodo superiore a 45 giorni; in tale ipotesi non potrà essergli trattenuta una somma superiore a 20 giorni di disponibilità retribuita.

3 - Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del dimissionario.

Art. 31
Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl)
per raggiunti limiti di età - per invalidità o inidoneità - per morte

1 - Alla cancellazione dal regime di Crl per:
a) raggiunti limiti di età pensionabile;
b) inidoneità definitiva;
c) morte.

al Comandante o Direttore di macchina od agli aventi diritto sarà liquidata una indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a quella stabilita all'art. 29 della presente Sezione.

Art. 32
Cancellazione dal regime di Crl per chiusura o riduzione
delle attività di cantiere oppure per riduzione della flotta o per disarmo

1 - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per chiusura o riduzione delle attività dei cantieri o per riduzione della flotta o per disarmo superiore a 3 mesi, oppure per liquidazione della Società, i termini del preavviso, ovvero dell'indennità sostitutiva, saranno computati in misura pari a quelli stabiliti all'art. 28 della presente Sezione.

2 - Per disarmo del mezzo navale speciale per un periodo superiore a 3 mesi, il Comandante o Direttore di macchina licenziato per tale causa conserva, per la durata di un anno dal giorno della cessazione dal servizio, il diritto ad essere riassunto col proprio grado, qualora la flotta sia, nello stesso anno, aumentata. Inoltre, nel caso che il disarmo previsto per un periodo superiore a 3 mesi abbia avuto di fatto, una durata inferiore, il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto al reinserimento nel regime di Crl con effetto retroattivo.

3 - La risoluzione del rapporto di lavoro, di cui al presente articolo, sarà effettuata iniziando dai Comandanti o Direttori di macchina con minore anzianità di servizio nella qualifica presso lo stesso Armatore.

PARTE QUARTA
NORME DISCIPLINARI, COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E RECLAMI

Art. 33
Condotta del Comandante e del Direttore di Macchina

1 - Il Comandante ed il Direttore di Macchina hanno il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità pubbliche e in acque internazionali seguire le disposizioni relative. Sono tenuti ad eseguire ogni legittimo ordine dell'Armatore, delle Autorità, in particolare per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.

2 - I rapporti con gli Ufficiali e gli altri membri dell'equipaggio, conformemente alle norme del Codice della Navigazione, devono essere improntati a spirito di collaborazione nel rispetto delle gerarchie. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.

3 - Il Comandante e il Direttore di Macchina devono esercitare il potere a loro derivante dalle norme di legge in modo tale che sulle loro unità vengano messe in atto disposizioni per evitare casi di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.

4 - Il Comandante e il Direttore di Macchina devono rifiutare elargizione di denaro da parte di chiunque. Sono tenuti ad osservare quanto previsto dal codice etico, nonché quanto previsto dai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del~~la~~ D.lgs. 231/2001. Devono indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali e usare tutti i mezzi di protezione che l'azienda mette a disposizione. Devono mantenere la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e sulle informazioni riservate. Non devono trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza danno dell'azienda, dai compiti inerenti la posizione assegnatagli. Fermo e salvo il diritto di opinione non devono divulgare, con qualsiasi mezzo, immagini, video e giudizi lesivi dell'immagine aziendale. Devono mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti degli altri componenti l'equipaggio, dei passeggeri e, in generale dei terzi presenti.

Art. 34
Infrazioni disciplinari e sanzioni

1 - Eventuali infrazioni del Comandante e del Direttore di Macchina, e in particolare quelle ai doveri di cui all'articolo precedente, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro saranno sanzionate in proporzione alla loro gravità in base al seguente codice disciplinare.

2 - Qualora l'armatore ritenga che il Comandante o Direttore di macchina abbia commesso una infrazione o posto in essere un inadempimento che possa dar luogo a sanzione disciplinare, l'armatore stesso o un suo procuratore provvederà alla contestazione dell'addebito consentendo poi l'esercizio del diritto di difesa nei termini di legge vigenti.

3 - Il Comandante o il Direttore di macchina, se lo richiede in sede di giustificazioni scritte, può essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. La convocazione per l'audizione deve essere comunicata entro cinque giorni dalla richiesta.

4 - L'armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci giorni dall'avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà adottare una delle seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;
f) risoluzione del contratto di arruolamento

a) Rimprovero verbale.

Nel caso di infrazione di lieve entità il Comandante o Direttore di macchina potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.

b) Rimprovero scritto.

Il rimprovero scritto si adotta per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto, non prescritto, dà la facoltà all'Armatore di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 10 giorni.

c) Multa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi si incorre per le seguenti infrazioni:

1. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lettere d) ed e).

2. Abusi di qualsiasi genere e mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno a persone o cose.

3. Comportamenti non corretti tali da generare un fondato reclamo formale da parte di terzi.

4. Non comunicare l'esatto indirizzo del proprio domicilio/residenza o rifiutarsi di ricevere una comunicazione scritta dell'azienda.

L'importo delle suddette multe è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali.

La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di adottare nei confronti del lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.

d) Sospensione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi si incorre per le seguenti infrazioni:

1. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle persone.

2. Rifiuto di sottoporsi alle visite mediche previste, di partecipare a corsi di aggiornamento/formazione, di presenziare agli incontri periodici che l'azienda stabilisce in applicazione di norme o regolamenti.

3. Richiedere a bordo l'esecuzione di lavori per proprio conto senza l'utilizzo di materiale dell'Azienda.

4. Rivolgere a terzi frasi offensive, salvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi.

Resta inteso che, in caso di sospensione, verrà attuata la procedura amministrativa di sbarco del Comandante o Direttore di macchina.

La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di adottare nei confronti del lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.

e) Risoluzione del contratto di arruolamento.

Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del contratto di arruolamento e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:

1. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove è vietato e in ogni caso dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.

2. Trafugamento di documenti dell'Azienda che determinino una violazione della dovuta riservatezza aziendale.

3 Alterchi con vie di fatto ingiurie, disordini, risse o violenze, durante l'imbarco, sia al di fuori che all'interno della nave.

4. Commette furto o reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento) o trasporta paccottiglie, imbarca o si rende responsabile di favoreggiamento di clandestini.

5. Richiesta di esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi con utilizzo di materiale aziendale.

6. Abuso di potere verso propri subordinati.

7. Condanna Penale del dipendente, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del dipendente.

8. È trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

8 bis. Commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;

8 ter. Commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;

8 quater. Omissione o trascuratezza nell'applicazione di procedure, regolamenti, disposizioni aziendali o contrattuali che possa determinare pregiudizio all'operatività, alla disciplina, alla morale, all'igiene, all'integrità e alla sicurezza di persone e/o della nave.

9. Divulgazione, con ogni mezzo, di immagini e/o video e/o contenuti gravemente lesivi dell'immagine aziendale.

10. Commette atti di molestie o bullismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbale o morale nei confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).

11. Rilascio all'azienda e/o terzi di documenti o certificati falsi.

12. Atti qualificati dalla legge come reati tali da far venir meno la fiducia dell'Azienda nei confronti del dipendente e del suo operato.

13. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando la mancanza cagioni danni o comporti pericolo di danno alle persone.

14. Recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo all'adozione di due sospensioni nei ventiquattro mesi antecedenti.

Il caso di risoluzione del contratto di arruolamento per giusta causa, ai sensi della presente lettera e) numeri 2, 3, 4, 8, 8bis, 8ter, 8quater esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

In tutti i casi in cui, nella presente Sezione, si parla di "prescrizione" delle sanzioni disciplinari, si intende un periodo a ritroso di due anni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare.

I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dall'Armatore o da un suo procuratore. Potrà essere altresì disposto lo sbarco immediato nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile.

Resta salvo il diritto delle parti di promuovere le azioni consentite dalle leggi vigenti ed applicabili in materia.

In caso di risoluzione del contratto di arruolamento, ove il Collegio di conciliazione, con motivato giudizio, lo riconosca ingiustificato ed accolga quindi il ricorso dell'interessato, disporrà contestualmente, a carico dell'Armatore, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro computata con i criteri dell'indennità di preavviso, graduabile in relazione alle proprie valutazioni, circa gli eventi che caratterizzano il caso in esame, tra:

- 45 e 90 giorni fino a 3 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica.
- 60 e 120 giorni fino a 10 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica.
- 75 e 150 giorni oltre 10 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica.

Art. 35
Collegio di conciliazione

1 - In caso di controversie individuali di lavoro nautico l'Armatore o il lavoratore marittimo possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente Sezione e secondo le procedure e modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso la Commissione Sindacale di conciliazione.

2 - La Commissione di Conciliazione è composta:

- per le imprese armatoriali da un rappresentante dell'Associazione datoriale stipulante la presente Sezione a cui l'armatore aderisce;
- per il lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria della presente Sezione cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato.

3 - La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla Commissione Sindacale e alla controparte una richiesta contenente:

- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro firmatarie della presente Sezione che rappresenta l'istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.

Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Commissione Sindacale provvederà entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazione redige un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta alla controparte.

Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si perfeziona solo parzialmente, se ne dà atto nell'apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell'apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto dall'articolo 412 c.p.c.
All'esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della Commissione di Conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro e deve contenere:

- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme risultino essere depositate presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.

Art. 36
Procedure dei reclami da parte dei Comandanti e Direttori di macchina

1 - Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Maritime Labour Convention 2006, gli eventuali reclami da parte dei Comandanti e Direttori di macchina dovranno seguire le procedure, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

PARTE QUINTA
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 37
Retribuzione

1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente Sezione. La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale, salvo quanto disposto in materia di indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi.

2 - Qualora un Comandante o un Direttore di macchina sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l'intero periodo della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la prigionia, fino alla data della morte.

3 - A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo l'Allegato 3, dandosi atto che l'ammontare complessivo dell'EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l'eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dall'art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l'eccezione del solo TFR.

Art. 38
Stipendio

1 - Lo stipendio del Comandante o Direttore di Macchina è costituito da:
a) minimo contrattuale mensile (art. 39 della presente Sezione);
b) aumenti per anzianità aziendale nella qualifica (art. 21 della presente Sezione).

Art. 39
Minimo contrattuale mensile

1 - Il minimo contrattuale mensile lordo viene fissato con decorrenza:

dal 1° luglio 2024

- Comandante	€ 3.593,44
- Direttore di Macchina	€ 3.402,17

dal 1° luglio 2025

- Comandante	€ 3.680,62
- Direttore di Macchina	€ 3.484,71

dal 1° luglio 2026

- Comandante	€ 3.767,80
- Direttore di Macchina	€ 3.567,25

Art. 40
Indennità di rappresentanza

1 - Viene istituita una "indennità di rappresentanza" di € 35,00 lordi mensili, che verrà corrisposta ai Comandanti e Direttori di macchina per qualunque tipo di navigazione. Tale indennità verrà elevata a € 140,00 lordi mensili per tratte di navigazione che superano le due ore tra porto e porto.

2 - Tale indennità non avrà nessun riflesso su altri istituti contrattuali e verrà corrisposta soltanto durante il periodo di imbarco.

Art. 41
Gratifica natalizia

1 - Con le competenze del mese di Novembre, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina, in occasione del Natale, una gratifica costituita da una mensilità di stipendio, di cui all'art. 38 della presente Sezione, e la panatica convenzionale, di cui all'art. 47 della presente Sezione. Il Comandante o Direttore di macchina entrato in servizio o che cessi dal servizio nel corso dell'anno, riceverà la gratifica natalizia in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno stati i mesi di servizio nell'anno.
Per la frazione di mese, gli verranno corrisposti i ratei giornalieri.

Art. 42
Gratifica pasquale

1 - Con le competenze del mese di Marzo, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina, in occasione della ricorrenza pasquale, una gratifica costituita da una mensilità di stipendio, di cui all'art. 38 della presente Sezione, e la panatica convenzionale, di cui all'art. 47 della presente Sezione. Il Comandante o Direttore di macchina entrato in servizio o che cessi dal servizio, nel corso dell'anno, riceverà la gratifica pasquale in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno stati ì mesi di servizio nell'anno. Per la frazione di mese, gli verranno corrisposti i ratei giornalieri.

Nota
Le gratifiche di cui agli artt. 41 e 42 della presente Sezione saranno corrisposte con esclusione dei periodi di malattia retribuiti dall'Ente competente, in quanto da questo già considerati, nonché dei periodi di aspettativa.

Art. 43
Indennità di navigazione mezzi navali speciali

1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto delle attività e dell'impegno richiesto dalle esigenze operative dei mezzi navali speciali, delle zone geografiche di operatività, nonché del vincolo della. permanenza a bordo e di qualsivoglia disagio, è istituita una "indennità mezzi navali speciali", nelle misure mensili indicate nella tabella di cui al successivo comma 4) del presente articolo.
Dette misure tengono conto dell'alternarsi dei turni di lavoro con turni di licenza a terra e delle diverse caratteristiche tecniche e di attività esistenti fra i vari tipi di unità che formano la categoria dei mezzi navali speciali. Per i periodi frazionati di mese, l'indennità è corrisposta in trentesimi.

2 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che la presente indennità non possa essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.

Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.

3 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano che l'indennità mezzi navali speciali non può essere considerata nel calcolo dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica e semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del Tfr.

4 - TABELLE INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE MEZZI NAVALI SPECIALI:

	COMANDANTI E DIR.RI DI MACCHINA
INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE DI BASE	7,47
INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE ESTERA MNS	11,64
A) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO NAZIONALE	26,11
B) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO ESTERO	30,87
C) MEZZI INOP IN MANUTENZIONE PORTO NAZIONALE	16,31
C) MEZZI INOP. IN MANUTENZIONE PORTO ESTERO	23,80
D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE ADIBITO A GUARDIANIA PORTO NAZIONALE	6,26
D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE ADIBITO A GUARDIANIA PORTO ESTERO	7,26
E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ. PORTO NAZIONALE	12,53
E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ. PORTO ESTERO	13,53

5 - Le indennità di navigazione mezzi navali speciali potranno essere disciplinate, nel complesso, in maniera migliorativa, per titolo e/o importi, dalla contrattazione integrativa aziendale.

Art. 44
Indennità di navigazione mezzi navali speciali per prolungata navigazione all'estero

a) Al Comandante o Direttore di macchina imbarcato sui mezzi navali speciali operanti all'estero sarà corrisposta per i giorni di effettiva presenza a bordo, in aggiunta alle quote di indennità navigazione mezzi navali speciali indicate al comma 4) dell'art. 43 della presente Sezione, a far data al 1° luglio 2023, la quota giornaliera integrativa di € 19,24 per il Comandante e di € 18,06 per il Direttore di macchina, con esclusione dell'anzianità sociale, che sarà computata individualmente.

b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale la quota giornaliera, di cui alla lettera a) del presente articolo, sarà integrata con una somma pari all'aumento moltiplicato per il coefficiente fisso: 0,0066666.

Art. 45
Indennità di navigazione mezzi navali speciali per rischio di guerra e pirateria

a) Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike operations Area, High Risk Area), verranno corrisposte al Comandante o al Direttore di Macchina, in aggiunta alle quote mensili di indennità di navigazione indicate al comma 4) dell'art 43 della presente Sezione, a far data dal 1° luglio 2023, la quota giornaliera integrativa di € 141,76 per i Comandanti e € 139,80 per i Direttori di macchina per i giorni di effettiva presenza a bordo.

b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, la quota, di cui alla lettera a) del presente articolo, sarà integrata con una somma pari all'aumento moltiplicato per il coefficiente fisso 0,04.

c) In caso di permanenza del mezzo navale speciale in una zona o in un porto, di cui alla lettera a) del presente articolo, per un periodo di tempo complessivo inferiore alle 24 ore, l'indennità sarà corrisposta per una intera giornata.

Art. 46
Indennità di navigazione mezzi navali speciali per rischi epidemici

a) Quando il mezzo navale speciale approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente, verrà corrisposta al Comandante o Direttore di macchina, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto, a far data dal 1° luglio 2023, la quota giornaliera integrativa di € 9,62 per i Comandanti e € 9,07 per i Direttori di macchina di indennità di navigazione mezzi navali speciali, che si aggiunge a quella prevista al comma 4) dell'art. 43 della presente Sezione per i giorni di effettiva presenza a bordo.

b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, la quota di cui alla lettera a) del presente articolo sarà integrata con una somma pari all'aumento moltiplicato per il coefficiente fisso: 0,0033333.

c) La quota giornaliera, di cui alla lettera a) del presente articolo, è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data

dell'arrivo del mezzo navale speciale nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo o della permanenza del mezzo navale speciale in detto porto.

d) La quota giornaliera, di cui alla lettera a) del presente articolo, è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste o vaiolo o tifo petecchiale o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "stato epidemico".

e) Qualora si manifesti a bordo un caso di colera, peste, vaiolo, tifo petecchiale o febbre gialla, è dovuta al Comandante o Direttore di macchina la stessa quota giornaliera sopra prevista dal momento della partenza del mezzo navale speciale dall'ultimo porto, ma, in ogni caso, con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione del mezzo navale speciale a libera pratica.

Nota

Le quote giornaliere integrative di indennità di navigazione mezzi navali speciali, di cui alla lettera a) dei precedenti articoli 44, 45 e 46, non possono essere calcolate nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione come base di calcolo.

Art. 47
Valore convenzionale della panatica quale coefficiente della retribuzione

1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.), il valore convenzionale della panatica spettante al Comandante o Direttore di macchina si intende stabilito nella misura di € 15,49 lordi mensili.

Art. 48
Indennità per perdita di corredo personale o di strumenti professionali

1 - In caso di perdita degli effetti personali e/o strumenti professionali per fatto di guerra, avaria o altro sinistro, il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto all'indennizzo, da parte della Società, del danno subito, entro il limite massimo di € 1.549,37.

Art. 49
Alloggio e vitto - Panatica

1 - In conformità a quanto previsto dalla Maritime Labour Convention 2006, l'alloggio del Comandante o Direttore di Macchina deve essere decoroso e corredato di tutte le dotazioni che ne rendano confortevole la abitabilità.
Il cambio dei corredi di biancheria deve avvenire almeno settimanalmente.
In conformità a quanto previsto dalla Maritime Labour Convention 2006, il vitto deve essere somministrato a cura dell'Armatore, preparato e consumato a bordo, ed i generi alimentari devono essere di buona qualità. Le forniture di vitto e acqua potabile ai marittimi a bordo devono essere gratuite e in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità, e varietà, saranno bilanciate e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.

Nei casi speciali in cui non possa essere somministrato il vitto a bordo, l'Armatore deve corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e documentate, ovvero una indennità sostitutiva da concordarsi aziendalmente con le Organizzazioni sindacali.
Il servizio di mensa e cabina per il Comandante o Direttore di Macchina comunque assicurato deve essere effettuato da un cameriere, se esistente.

Art. 50
Delega per il pagamento di parte dello stipendio

1 - Ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, non sono consentite deleghe per la riscossione delle competenze, salvo casi particolari autorizzati dal lavoratore marittimo a mezzo di procura conferita per atto pubblico.

PARTE SESTA
SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

Art. 51
Giorni festivi

1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) le festività nazionali 25 Aprile, 1° Maggio e 2 Giugno;
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1° Gennaio (Capodanno);
- 6 Gennaio (Epifania del Signore);
- Lunedì di Pasqua;
- 15 Agosto (Assunzione);
- 1° Novembre (Ognissanti);
- 8 Dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 Dicembre (Santo Natale);
- 26 Dicembre (S. Stefano).

2 - Sono considerate semifestive, e cioè festive nelle sole ore pomeridiane, il Venerdì Santo e la Vigilia di Natale.

Art. 52
Giorni festivi e sabati durante l'imbarco

1 - Al Comandante o Direttore di macchina imbarcato saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni festivi, di cui all'art. 51 della presente Sezione, ed i sabati che, eventualmente, egli dovesse passare in servizio a bordo.
Per il Venerdì Santo e la Vigilia di Natale, passate in servizio, sarà riconosciuta mezza giornata di riposo compensativo.

2 - Qualora una delle festività nazionali od una delle altre festività normalmente infrasettimanali cada di domenica è dovuta, oltre al trattamento di cui sopra, un'ulteriore giornata di riposo compensativo.

Art. 53
Licenze

1 - Durante l'imbarco sono fissati turni di licenza. La licenza viene concessa in conto riposi compensativi maturati a bordo.

2 - In relazione alla particolarità del periodo di imbarco, caratterizzato da una alternanza di cicli lavoro/riposo, 2/1 o 1/1 in linea con la contrattazione integrativa aziendale, sarà riconosciuto per ogni ciclo lavoro/riposo:

Per situazioni operative in Italia:

a) 1. - le spese documentate del biglietto ferroviario di prima classe da e per il luogo di residenza con percorrenza diretta e con eventuale riconoscimento del supplemento-rapido o vagone-letto per percorsi superiori a 400 km.;

2. - le spese documentate limitatamente al biglietto aereo da e per le isole con percorrenza diretta;

b) la seguente cifra, a titolo di rimborso forfetario, per ulteriori spese di viaggio sostenute:

- € 38,73 per ogni ciclo di lavoro/riposo 28/14;
- una cifra coerentemente riproporzionata per cicli di lavoro/riposo diversi.

Per situazioni operative all'estero:

a) le seguenti cifre, a titolo di rimborso forfetario, per spese di viaggio sostenute dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino, nonché le spese sostenute durante il viaggio sino all'aeroporto internazionale di arrivo finale, e viceversa:

- € 46,48 per ogni ciclo di lavoro/riposo corrispondente al rapporto 1/1;
- € 69,72 per ogni ciclo di lavoro/riposo corrispondente al rapporto 2/1.

Laddove al numero dei viaggi conclusi nell'arco dell'anno, caratterizzati dall'alternanza del ciclo di lavoro/riposo 1/1, corrisponda un numero di viaggi effettuati nello stesso periodo con il ciclo di lavoro/riposo 2/1, il valore del rimborso forfetario sarà rapportato alla seconda tipologia di ciclo.

Nota
Fermo restando quanto scritto al comma 1) del presente articolo, ai Comandanti o Direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali potrà essere concessa, a discrezione dell'Armatore, una diversa turnazione, che consenta di poter individuare, per la particolare funzione, il Responsabile di bordo. Si precisa che, qualora i riposi compensativi maturati nel periodo di effettiva presenza a bordo non fossero sufficienti a coprire tutte le giornate feriali di licenza, al fine del completamento del turno indicato dall'Armatore, le giornate non coperte saranno considerate ferie.

Art. 54
Ferie annuali retribuite

1 - Il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto ad un periodo di ferie retribuite di 37 giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle festività, di cui all'art. 51 della presente Sezione, per ogni anno di servizio o pro-rata.

Nota
L'aumento del periodo di ferie da 30 a 37 giornate per ogni anno di servizio o pro-rata viene effettuato utilizzando i sei giorni delle festività infrasettimanali soppresse dalla legge 5.3.1977, n. 54.

Art. 55
Indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi

1 - All'atto dello sbarco, al Comandante o Direttore di macchina non in Crl le ferie ed i riposi compensativi maturati e non fruiti saranno liquidati mediante il pagamento di una indennità sostitutiva pari ad 1/26 (un ventiseiesimo) di:

- stipendio (art. 38 della presente Sezione);
- valore convenzionale della panatica (art. 47 della presente Sezione);
- ratei di gratifica natalizia e pasquale per ogni giorno di ferie o riposo compensativo.

Al Comandante o Direttore di macchina in Crl le ferie ed i riposi compensativi maturati e non fruiti durante il periodo d'imbarco andranno a costituire il periodo di riposo di cui all'art. 22 della presente Sezione.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione dell'accordo sindacale istitutivo della normativa in materia di "mensilizzazione" per i Comandanti o Direttori di macchina in Crl, di cui all'art. 22 della presente Sezione, i ratei della gratifica natalizia e pasquale sono stati esclusi dal computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi per festività e ferie. Resta inteso che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, ai Comandanti o Direttori di macchina in Crl dovranno essere liquidati i riposi compensativi per festività e ferie secondo i criteri di calcolo indicati all'art. 55 della presente Sezione.

Art. 56
Congedo matrimoniale

1 - Al Comandante o Direttore di macchina che contragga matrimonio sarà concesso un congedo straordinario retribuito di giorni 15.

2 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di 30 giorni.

3 - Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, ne potrà essere considerato in tutto od in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.

4 - Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.

PARTE SETTIMA
ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 57
Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari della legge 16.10.1962, n. 1486

1 - Al Comandante o al Direttore di macchina temporaneamente inidoneo alla navigazione, che fruisca del trattamento previsto dalla legge 16.10.1962, n. 1486 (legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera.

Art. 58
Assistenza economica per le malattie insorte dopo il 28° giorno dalla data dello sbarco

1 - L'Armatore assicurerà il Comandante o Direttore di macchina in Crl in aggiunta alle provvidenze già in atto per legge o regolamento ai fini della corresponsione di una indennità giornaliera per le malattie che impediscano totalmente e di fatto di attendere al lavoro e che si manifestino dopo il 28° giorno dalla data dello sbarco.

2 - L'indennità giornaliera sarà corrisposta nella misura di 1/30 (un trentesimo) del minimo contrattuale mensile di cui all'art. 39 della presente Sezione. Tale indennità sarà corrisposta a partire dal 4° giorno successivo a quello della denuncia di malattia debitamente accertata fino alla guarigione clinica e per la durata massima di 180 giorni dall'ultimo sbarco sul ruolo.

PARTE OTTAVA
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59
Aggiornamento professionale

1 - Allo scopo di promuovere un aggiornamento professionale del Comandante Direttore di macchina consono alle sue funzioni, l'Armatore adotterà le idonee misure per favorire la sua partecipazione a corsi, seminari od altre iniziative formative.

2 - Durante il periodo di tempo in cui il Comandante o Direttore di macchina sarà impegnato in tale attività, gli sarà riconosciuto il trattamento previsto all'art. 22 comma 3) della presente Sezione.

3 - La materia sarà oggetto di confronto nell'ambito della contrattazione di secondo livello.

Art. 60
Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione

1 - Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal Comandante o Direttore di macchina nell'esercizio delle sue funzioni è a carico dell'Armatore.

2 - Ove si apra procedimento penale nei confronti del Comandante o Direttore di macchina per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Armatore.

3 - È facoltà del Comandante o Direttore di macchina di farsi assistere da un legale di fiducia dell'Armatore scelto fra due nominativi indicati dall'Armatore, con onere a carico di quest'ultimo.

4 - Il rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni può costituire giustificato motivo di cessazione della Continuità del rapporto di lavoro, nel caso in cui la gravità dell'evento possa influire sul rapporto fiduciario.

5 - Le garanzie e le tutele, di cui al comma 2) del presente articolo, si applicano anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

6 - Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave, accertati con sentenza.

Art. 61
Richiamo alle armi

1 - In caso di richiamo alle armi, al Comandante o Direttore di macchina sarà riconosciuto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 62
Contrattazione aziendale o di secondo livello

1 - Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali con la contestuale sottoscrizione dell'impegno a far sì che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano, la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge.

2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate nell'elencazione in lettere di cui ai successivi punti.

a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché risultati legati all'andamento economico delle imprese, compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili e non predeterminabili non saranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali. L'azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma rivendicativa.

4 - Fermo restando che l'organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza del datore di lavoro e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale o di secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.

5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione.

6 - Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello o che non applicano alcun accordo sindacale di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento "retributivo di garanzia" lordo mensile pro-capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al 3% del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di secondo livello.

7 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, durante il periodo di validità della presente Sezione non dovranno essere posti a carico delle Aziende oneri aggiuntivi.

Art. 63
Condizioni di miglior favore

1 - Le condizioni economiche di miglior favore in atto si intendono mantenute, salva la facoltà di effettuare in sede di applicazione del contratto eventuali assorbimenti della parte relativa ai miglioramenti economici conseguiti col presente rinnovo contrattuale, al 100 per cento per integrazioni aziendali generalizzate e al 50 per cento per quelle riconosciute individualmente.

Art. 64
Decorrenza e durata

1 - La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2026. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.

NOTA A VERBALE

A titolo di permessi sindacali retribuiti l'Armatore metterà a disposizione di ciascuna organizzazione sindacale firmataria della presente Sezione, per ciascun anno di validità della Sezione, n. 28 ore calcolate sulla base del minimo contrattuale mensile e massima anzianità aziendale (16%).

$$\frac{\text{stipendio (art. 38) con massima anzianità (art. 21)}}{240} \times 28$$

POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA

Su tale materia si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 3 della Sezione per l'imbarco dei comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale, da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione.

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Su tale materia si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 2 della Sezione per l'imbarco dei comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale, da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione.

ALLEGATO 1

POLIZZA ASSICURATIVA

contro il rischio di morte a seguito di infortunio a bordo e contro il rischio del ritiro definitivo del libretto di navigazione a seguito di infortunio a bordo o di malattia

Su tale materia si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 1 della Sezione per l'imbarco dei comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale, da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione.

ALLEGATO 2

AUMENTI PER ANZIANITÀ IN C.R.L.

In vigore dal 01/07/2024

	COMANDANTE	DIR. MACCHINA	COEFF. DI RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno	€ 63,97	€ 60,30	0,02
Durante il 4° e 5° anno	€ 127,94	€ 120,60	0,04
Durante il 6° e 7° anno	€ 191,91	€ 180,90	0,06
Durante l'8° e 9° anno	€ 255,88	€ 241,20	0,08
Durante il 10° e 11° anno	€ 319,86	€ 301,50	0,10
Durante il 12° e 13° anno	€ 383,83	€ 361,79	0,12
Durante il 14° e 15° anno	€ 447,80	€ 422,09	0,14
Durante il 16° e oltre	€ 511,77	€ 482,39	0,16

In vigore dal 01/07/2025

	COMANDANTE	DIR. MACCHINA	COEFF. DI RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno	€ 65,71	€ 62,04	0,02
Durante il 4° e 5° anno	€ 131,43	€ 124,09	0,04
Durante il 6° e 7° anno	€ 197,14	€ 186,13	0,06
Durante l'8° e 9° anno	€ 262,86	€ 248,17	0,08
Durante il 10° e 11° anno	€ 328,57	€ 310,21	0,10
Durante il 12° e 13° anno	€ 394,29	€ 372,26	0,12
Durante il 14° e 15° anno	€ 460,00	€ 434,30	0,14
Durante il 16° e oltre	€ 525,72	€ 496,34	0,16

In vigore dal 01/07/2026

	COMANDANTE	DIR. MACCHINA	COEFF. DI RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno	€ 67,46	€ 63,79	0,02
Durante il 4° e 5° anno	€ 134,92	€ 127,57	0,04
Durante il 6° e 7° anno	€ 202,38	€ 191,36	0,06
Durante l'8° e 9° anno	€ 269,83	€ 255,14	0,08
Durante il 10° e 11° anno	€ 337,29	€ 318,93	0,10
Durante il 12° e 13° anno	€ 404,75	€ 382,72	0,12
Durante il 14° e 15° anno	€ 472,21	€ 446,50	0,14
Durante il 16° e oltre	€ 539,67	€ 510,29	0,16

NOTA: Gli importi sopra indicati saranno incrementati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, di una cifra pari al prodotto tra l'aumento ed i coefficienti di rivalutazione.

ALLEGATO 3

ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EAR)

dal 1° luglio 2024	
- Comandante	€ 53,91
- Direttore di Macchina	€ 51,04
dal 1° luglio 2025	
- Comandante	€ 94,34
- Direttore di Macchina	€ 89,32
dal 1° luglio 2026	
- Comandante	€ 134,77
- Direttore di Macchina	€ 127,60

INDICE

PREMESSA 2
DEFINIZIONI 2

PARTE PRIMA – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 1 - Tipi di Contratto di arruolamento 3
Art. 2 - Contratto di arruolamento a tempo determinato 3
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato 3
Art. 4 - Orario di lavoro 4
Art. 5 - Periodo di prova 4
Art. 6 - Incarico temporaneo a terra/comandata 5
Art. 7 - Missioni e viaggi di servizio - Ingaggio 5

PARTE SECONDA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

Art. 8 - Risoluzione di diritto del Contratto di arruolamento 7
Art. 9 - Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo determinato 7
Art. 10 - Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato 7
Art. 11 - Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi 9
Art. 12 - Preavviso 9
Art. 13 - Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato per i Comandanti o Direttori di macchina in periodo di prova 10
Art. 14 - Risoluzione per grave motivo personale 10
Art. 15 - Trattamento di fine rapporto 10
Art. 16 - Naufragio 11
Art. 17 - Contributi sindacali 11
Art. 18 - Accordi aziendali 11

PARTE TERZA – NORME SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 19 - Applicabilità delle norme sulla Continuità del rapporto di lavoro (Crl) 12
Art. 20 - Periodo di prova ai fini dell'ammissione alla Continuità del rapporto di lavoro (Crl) 12
Art. 21 - Aumenti per anzianità aziendale nella qualifica 12
Art. 22 - Periodo di riposo in Continuità di rapporto di lavoro (Crl) 13
Art. 23 - Aspettativa 13
Art. 24 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale 13
Art. 25 - Indisponibilità all'imbarco per malattia o infortunio durante il periodo di riposo 14
Art. 26 - Sbarco per malattia o infortunio 14
Art. 27 - Risoluzione del Contratto di arruolamento in Continuità di rapporto di lavoro (Crl) 14
Art. 28 - Cause di cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) 14
Art. 29 - Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per volontà della Società 15
Art. 30 - Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per dimissioni 15
Art. 31 - Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per raggiunti limiti di età – per invalidità o inidoneità – per morte 16
Art. 32 - Cancellazione dal regime di Crl per chiusura o riduzione delle attività di cantiere oppure per riduzione della flotta o per disarmo 16

PARTE QUARTA – NORME DISCIPLINARI, COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E RECLAMI

Art. 33 - Condotta del Comandante e del Direttore di Macchina 17
Art. 34 - Infrazioni disciplinari e sanzioni 17
Art. 35 - Collegio di conciliazione 20
Art. 36 - Procedure dei reclami da parte dei Comandanti e Direttori di macchina 21

PARTE QUINTA – TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 37 - Retribuzione 22
Art. 38 - Stipendio 22
Art. 39 - Minimo contrattuale mensile 22
Art. 40 - Indennità di rappresentanza 23
Art. 41 - Gratifica natalizia 23
Art. 42 - Gratifica pasquale 23
Art. 43 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali 23
Art. 44 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per prolungata navigazione all'estero 25
Art. 45 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per rischio di guerra e pirateria 25
Art. 46 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per rischi epidemici 25
Art. 47 - Valore convenzionale della panatica quale coefficiente della retribuzione 26
Art. 48 - Indennità per perdita di corredo personale o di strumenti professionali 26
Art. 49 - Alloggio e vitto - Panatica 26
Art. 50 - Delega per il pagamento di parte dello stipendio 27

PARTE SESTA – SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

Art. 51 - Giorni festivi 28
Art. 52 - Giorni festivi e sabati durante l'imbarco 28
Art. 53 - Licenze 28
Art. 54 - Ferie annuali retribuite 29
Art. 55 - Indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi 29
Art. 56 - Congedo matrimoniale 30

PARTE SETTIMA – ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 57 - Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari della legge 16.10.1962, n. 1486 31
Art. 58 - Assistenza economica per le malattie insorte dopo il 28° giorno dalla data dello sbarco 31

PARTE OTTAVA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Aggiornamento professionale 32
Art. 60 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione 32
Art. 61 - Richiamo alle armi 32
Art. 62 - Contrattazione aziendale o di secondo livello 32
Art. 63 - Condizioni di miglior favore 33
Art. 64 - Decorrenza e durata 34

ALLEGATI

Allegato 1 - Polizza assicurativa 35
Allegato 2 - Aumenti per anzianità in C.R.L. 36
Allegato 3 - Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 37